

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 22

Istituzione Progetto Donna
(BUR n. 46 del 26 aprile 1995)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 2 maggio 2001, n. 7, 17 agosto 2005, n. 13, 29 dicembre 2010, n. 34 e 27 aprile 2011, n. 15)

Art. 1

Istituzione

1. La Regione Calabria riconosce valore e dà visibilità al pensiero e alle attività delle donne calabresi e pertanto istituisce il "Progetto Donna", con sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

Art. 2

Finalità e compiti

1. Il Progetto Donna si pone come espressione della soggettività politica delle donne calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni, ne promuove i percorsi di libertà.

2. In tal senso diffonde informazioni, elabora progetti e propone agli organismi competenti l'erogazione di contributi per la realizzazione di studi, ricerche, attività di servizio sulle condizioni di vita e di lavoro, sul nesso produzione-riproduzione, sulla salute, la sessualità e la violenza, sui percorsi di libertà delle donne calabresi.

3. Il Progetto Donna si avvale per l'espletamento delle proprie attività, del Coordinamento regionale, di cui all'art. 3 e l'Ufficio, di cui all'art. 4.

Art. 3

Coordinamento regionale: composizione e funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui all'art. 2, si istituisce il Coordinamento regionale del Progetto Donna entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il suddetto organismo è rinnovabile ogni tre anni.

2. *Il Coordinamento regionale è composto:*

a) dalle Consigliere regionali;

b) da due rappresentanti donne nominate dalla Giunta regionale;

c) da quattro rappresentanti delle Associazioni femminili iscritte all'Albo regionale, elette dall'assemblea delle stesse, ciascuna nell'ambito di quattro settori d'intervento: Lavoro, Informazione, Servizi e Cultura;

d) da otto rappresentanti istituzionali donne indicati dal Consiglio regionale, nel numero di cinque per la maggioranza e tre per la minoranza.]¹

3. [Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, decorsi trenta giorni dalla data di convocazione dei rispettivi organi senza che gli stessi abbiano provveduto alle indicazioni, attivano i poteri sostitutivi a norma di legge.]²

4. La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale³.

5. Il Coordinamento regionale ha funzioni di progettazione, proposta politica e programmazione delle relative attività.

6. Il Coordinamento regionale, entro *60 giorni*⁴ dal suo insediamento, si doterà di un regolamento interno per il suo funzionamento.

7. I programmi annuali di attività del Progetto Donna di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Coordinamento regionale, vengono deliberati dalla Giunta regionale.

8. Le attività del Progetto Donna, di cui all'art. 5, comma 2, su proposta del Coordinamento regionale, vengono liberate dal Consiglio regionale.

Art. 3 bis

Consulta delle associazioni femminili

1. Il coordinamento regionale ai fini della propria azione si avvale della Consulta delle associazioni femminili calabresi a carattere regionale che viene sentita almeno una volta l'anno.

Art. 4

Ufficio del Progetto Donna

1. Il Progetto Donna si avvale dell'Ufficio n. 4 - "Progetto Donna - Segreteria Commissioni Pari Opportunità - del Settore n. 9, previsto dall'allegato B della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, che si raccorda e collabora con gli Uffici amministrativi dei singoli Assessorati, cura tutte le pratiche amministrative relative all'attività del Progetto Donna e su mandato della Coordinatrice, convoca il Coordinamento regionale.

¹ Comma sostituito dall'art. 8 ter, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7. Successivamente l'art. 23, comma 1, lett. b, della l.r. 16 maggio 2013, n. 24 ha disposto l'abrogazione della citata l.r. 7/2001.

² Comma sostituito dall'art. 8 ter, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7. Successivamente l'art. 23, comma 1, lett. b, della l.r. 16 maggio 2013, n. 24 ha disposto l'abrogazione della citata l.r. 7/2001.

³ Comma sostituito prima dall'art. 8 ter, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente dall'art. 31, comma 2, della l.r. 17 agosto 2005, n. 13. Ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 aprile 2011, n. 15, precedentemente così recitava: « La Coordinatrice del suddetto organismo è designata dal Consiglio regionale nella persona di una Consigliera regionale».

⁴ L'art. 45, comma 7 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, sostituisce le parole «30 giorni» con le parole «60 giorni».

2. La Giunta regionale entro 60 giorni, con atto deliberativo, doterà il Progetto Donna del personale e delle strutture necessarie per la sua attività.

Art. 5

Programmazione annuale

1. Il Coordinamento regionale del Progetto Donna:

- a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare, secondo le modalità di cui all'articolo 10, con i fondi in sua dotazione, previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
- b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari, previsti in bilancio.

Art. 6

Programmazione d'informazione

1. In riferimento allo spirito e al contenuto degli articoli 3 e 8 il Coordinamento regionale del Progetto Donna cura trimestralmente un Bollettino d'informazione al quale possono collaborare donne e Associazioni femminili, anche al di fuori dell'ambito regionale.

2. Il Bollettino può eventualmente avvalersi, per la stampa e la distribuzione, delle risorse di canali e degli strumenti attualmente utilizzati per le pubblicazioni periodiche del Consiglio regionale.

Art. 7

Centro di documentazione e biblioteca delle donne

1. Il Progetto Donna, allo scopo di creare memoria e storia delle donne calabresi, si dota di un "Centro Documentazione e Ricerca" e di una "Biblioteca Regionale" delle donne.

2. A tal fine il Coordinamento regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formula un progetto di attuazione e di gestione delle suddette iniziative, da sottoporre alla approvazione della Giunta e del Consiglio avvalendosi eventualmente di competenze, progetti, esperienze già operanti fra le Associazioni femminili calabresi in accordo con le finalità proprie della legge.

Art. 8

Valorizzazione e sostegno delle associazioni femminili

1. Il Progetto Donna valorizza e sostiene le Associazioni femminili calabresi, raccordando le Associazioni ed i loro progetti con l'istituzione regionale.

2. In particolare:

- a) dalle Associazioni femminili calabresi assume esigenze, progetti, attività, portandole all'attenzione della Giunta e del Consiglio regionale;
- b) dal Consiglio regionale e dai vari Assessorati assume informazioni su leggi e provvedimenti regionali, nazionali, comunitari, portandole all'attenzione delle Associazioni femminili calabresi;
- c) propone agli organismi regionali competenti priorità e modalità di contribuzioni alle Associazioni femminili che operano in ambito regionale in accordo con le finalità proprie della legge.

Art. 9

Albo regionale delle Associazioni Femminili Calabresi

1. Il Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge istituisce l'Albo delle Associazioni Femminili Calabresi, definendone i criteri di ammissione tramite Bando Pubblico conformemente alle finalità negli obiettivi della presente legge.
2. Successivamente il Presidente della Giunta regionale rende noto l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
3. L'Albo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Albo, il Presidente della Giunta regionale convoca l'Assemblea delle Associazioni iscritte all'Albo perché eleggano le loro rappresentanti in seno al Coordinamento regionale di cui all'art. 3 e convoca l'Assemblea delle Associazioni ogni tre anni per l'elezione delle sue rappresentanti in seno all'organismo.
4. L'Assemblea delle Associazioni si riunisce ogni anno per la discussione del programma di attività del Progetto Donna e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associazioni iscritte all'Albo.

Art. 10

Gestione e norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1995 in lire 800.000.000 si fa fronte con lo stanziamento previsto al Capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1995.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.